

Cessione intra UE: chiarimenti sui mezzi di prova

Per dimostrare che i beni trasferiti a un soggetto passivo in altro Stato membro sono stati oggetto di una **cessione intracomunitaria** può essere offerto – e deve essere valutato dalle autorità fiscali – **qualsiasi mezzo di prova**, qualora il cedente non sia in grado di fornire gli elementi previsti dall'art. 45-*bis* del regolamento Ue 282/2011.

Con questo principio, contenuto nella sentenza 13 novembre 2025 relativa alla causa C-639/24, la Corte di Giustizia ha fatto prevalere, ancora una volta, il principio di **neutralità fiscale**, ribadendo che la non imponibilità IVA sancita dall'art. 138 della direttiva 2006/112/Ce non può essere messa in discussione laddove “siano soddisfatte le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria” (causa C-639/24, punto 20; *cfr.* anche causa C-21/16, *Euro Tyre*).

Fra i requisiti indispensabili al fine di beneficiare del regime di favore, il citato art. 138 della direttiva 2006/112/Ce richiede che il bene ceduto sia **spedito** o **trasportato** al di fuori dello Stato membro del venditore a destinazione di altro territorio Ue. La norma, tuttavia, non subordina la concessione della non imponibilità alla circostanza che il cedente “sia in possesso di elementi di prova specifici” (causa C-639/24, punto 17).

A tale scopo, viene in aiuto l'art. 45-*bis* del regolamento Ue 282/2011, con il quale vengono stabilite, al paragrafo 1, alcune **presunzioni relative** che differiscono a seconda che il trasporto sia a carico del venditore o dell'acquirente e che sono valide solo se il trasporto è effettuato da un terzo per conto della parte che vi è obbligata.

Nel primo caso, si presume che i beni siano stati spediti o

trasportati nello Stato membro di destinazione se il venditore, oltre alla propria dichiarazione in tal senso, è in grado di produrre **alternativamente**:

- almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, fra quelli previsti, ossia documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad esempio un documento o una lettera CMR firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere;
- uno degli elementi di prova previsti al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti, anche in questo caso rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: una polizza assicurativa o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o trasporto, i documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad esempio un notaio) che attesti l'arrivo dei beni nello Stato di destinazione, una ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato Ue che confermi il deposito dei beni in detto Stato membro.

Nel diverso caso in cui la spedizione o il trasporto dei beni siano stabiliti **in capo all'acquirente**, è necessario che il fornitore disponga, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una dichiarazione resa per iscritto dallo stesso acquirente che certifichi l'avvenuto trasporto a suo carico e che identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni.

Si tratta di **presunzioni relative** che possono essere confutate dalle autorità fiscali (art. 45-*bis* par. 2).

Nel fatto di causa oggetto della sentenza in commento (C-639/24), veniva contestata a una società croata la non imponibilità IVA relativa a una cessione di tronchi di quercia a un soggetto passivo sloveno, in ragione della non conformità della documentazione prodotta dalla cedente rispetto a quanto

previsto dal più volte citato art. 45-*bis*.

Opponendosi ai rilievi dell'Amministrazione finanziaria nazionale, il venditore sosteneva che la norma consentirebbe di dimostrare più facilmente che sussistono le condizioni per beneficiare della non imponibilità di cui all'art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, tuttavia i soggetti passivi che non siano in possesso della documentazione di cui all'art. 45-*bis* dovrebbero comunque poter **dimostrare** che, nella sostanza, tutte le **condizioni** richieste per beneficiare della non imponibilità di cui all'art. 138 della direttiva 2006/112/Ce siano soddisfatte.

È dello stesso avviso la Corte di Giustizia, la quale ricorda che l'art. 45-*bis* “**non elenca in modo esaustivo** gli elementi di prova necessari per dimostrare l'esistenza di una cessione intracomunitaria” (causa C-639/24, punto 16).

D'altro canto, se i venditori non avessero la facoltà di avvalersi di ulteriori e differenti elementi probatori, coloro che non possono disporre della documentazione prevista dalla norma sarebbero privati del regime di favore anche nell'ipotesi in cui la cessione intracomunitaria avesse “effettivamente avuto luogo” (causa C-639/24, punto 19).

È appena il caso di sottolineare che, in ambito **nazionale**, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 12/2020, ha precisato, in conformità con i principi unionali, che l'art. 45-*bis* non preclude agli Stati membri la possibilità di applicare “norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA”.

(MF/ms)